



# COMUNE DI OFFIDA

**Registro Generale n. 7**

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 6 DEL 16-01-2026**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: RETTIFICA ERRORE MATERIALE ORDINANZA SINDACALE N. 4  
DEL 15/01/2026**

L'anno duemilaventisei addì sedici del mese di gennaio,

**IL SINDACO**

PREMESSO CHE con ordinanza sindacale n. 4 del 15/01/2026 è stato disciplinato, in occasione dello svolgimento dell'edizione 2026 del "Carnevale Storico Offidano", l'esercizio delle attività di diffusione musicale riguardante le manifestazioni culturali, sociali, di intrattenimento in luoghi aperti al pubblico, i piano bar e altre manifestazioni musicali o di intrattenimento esercitate a completamento dell'attività principale di bar, ristoranti, pizzerie, ecc..

RILEVATO CHE nella parte del dispositivo sono state erroneamente indicate le ore 1,00 invece delle ore 4,00 del giorno 7/01/2026 quale orario consentito per l'esercizio delle attività di diffusione musicale;

RITENUTO di dover correggere il duetto errore materiale;

RICHIAMATA la Legge 26.10.1995 n.447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" la quale stabilisce i principi generali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, demandando a successivi decreti attuativi la concreta attuazione della legge;

VISTI gli articoli 16 e 23 della L.R. 28/2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche" e la esplicativa Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del 24.06.2003;

VISTO il Regolamento Comunale di Classificazione Acustica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/03/2008;

VISTA la L.R. 27/2009 recante "Testo Unico in materia di commercio", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 4 agosto 2011 n. 5 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO altresì l'articolo 25 della Legge n. 53 dell'8/3/2000;

RICHIAMATO il D. Lg.vo 18.08.2000 n.267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito:

#### O R D I N A

la rettifica del testo dell'ordinanza sindacale n. 4 del 15/01/2026 limitatamente a quanto segue:

|      |   |
|------|---|
| DATA | Sabato 07 febbraio 2026                                       |
|      | Limite in facciata Laeq in dB(A) 70                           |
|      | Fascia oraria fino alle ore <b>4,00</b> del giorno successivo |

Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio informatico dell'Ente.

Ai fini dell'esecuzione del dispositivo il presente atto viene trasmesso:

- Alla Polizia Locale incaricata della vigilanza;
- Al Prefetto di Ascoli Piceno per l'adozione, ai sensi dell'art. 13 della Legge 121/1981, delle adozioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle forze di polizia;
- Alla Questura di Ascoli Piceno;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Offida.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Massa Luigi

